

# COMUNE DI CONTROGUERRA Provincia di Teramo

# Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2025/2027

(artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000)

Relazione tecnico-finanziaria

#### LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

#### Premessa, riferimenti normativi e contabili

Uno dei principi da rispettare nella redazione del bilancio di previsione di un ente locale è il pareggio finanziario, il pareggio economico ed in generale il rispetto degli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

La gestione dell'ente locale comporta la necessità della continua verifica di tutti gli equilibri, alcuni collegati tra loro, che garantiscono il corretto e sano governo dell'amministrazione. Tutti gli aspetti della vita economica-finanziaria dell'ente devono essere costantemente monitorati.

# Principio contabile generale n. 15 di cui all'allegato 1 al Decreto Legislativo 118/2011

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario in verità non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

# Art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il quarto comma dell'art. 153 del D.Lvo 267/2000 attribuisce al responsabile del Servizio Finanziario il compito, in sede di redazione del bilancio di previsione di verificare la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità di quelle di spesa ed è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine di mantenere gli equilibri originari di bilancio ed il rispetto di vincoli di finanza pubblica.

Il sesto comma del suddetto art. 153, impone sempre al responsabile del Servizio Finanziario l'obbligo di segnalare al legale rappresentate dell'Ente, al segretario comunale, al presidente del Consiglio comunale ed all'organo di revisione nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su fatti, situazioni e valutazioni che pregiudichino gli equilibri originari di bilancio. La

segnalazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti ed il Consiglio comunale entro i successivi trenta giorni deve adottare i provvedimenti per il riequilibrio della gestione con le modalità previste dall'art. 193 del D.Lvo 267/2000.

# Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).
- 2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
  - le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- 3. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
- 4. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
- 5. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
- 6. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

#### La ratio dell'art.193 TUEL

L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

Il comma 4 del principio contabile generale di cui all'allegato 1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. stabilisce che l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di bilancio di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio.

I continui riferimenti al mantenimento degli equilibri di bilancio si ritrovano nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., al

punto 67 dove il responsabile economico-finanziario ha l'obbligo di monitorare assiduamente gli equilibri di bilancio ed al punto 95 dove per assicurare la tempestività dei provvedimenti necessari alle operazioni di riequilibrio finanziario del bilancio, nonché alla copertura di eventuali debiti fuori bilancio, il responsabile economico-finanziario deve mantenere un controllo costante e continuo della situazione gestionale, non limitandosi ad effettuare le attività di verifica esclusivamente alle scadenze fissate per legge.

#### L'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

# L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E DEL RENDICONTO 2024

Il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19/12/2024.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- > riduzione spese correnti;
- recupero dell'evasione fiscale; Sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/04/2025 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 1.846.988,16 così composto:

	GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
			1.150.270,30	
(+)	1.260.569,08	3.057.345,86	4.317.914,94	
(-)	1.649.489,75	2.929.095,24	4.578.584,99	
(=)			889.600,25	
(-)			0,00	
(=)			889.600,25	
	(-)	(+) 1.260.569,08 (-) 1.649.489,75 (=)	(+) 1.260.569,08 3.057.345,86 (-) 1.649.489,75 2.929.095,24 (=) (-)	

RESIDUI ATTIVI	(+)	3.662.540,47	1.095.478,33	4.758.018,80
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.674.800,06	1.944.620,89	3.619.420,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			175.709,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)	(-)			5.500,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) (2)	(=)			1.846.988,16
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	(-)			1.040.300,10
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2024 <sup>(4)</sup>				1.253.777,54
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				682.338,63
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				25.000,00
Altri accantonamenti				73.252,84
		Totale	parte accantonata (B)	2.034.369,01
Parte vincolata				475.055.00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti				175.955,00 0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
		l Ota	ale parte vincolata (C)	175.955,00
		Totale parte destinata	a agli investimenti (D)	0,00
·	. 5.		oile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-363.335,85
,			zato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bila	ilicio ai	previsione come disa	ivanzo da ripianare (º)	

Per quanto riguarda la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, si evidenzia quanto segue.

A seguito del riaccertamento straordinario, effettuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 30/04/2015, l'Ente ha determinato un disavanzo di amministrazione di  $\in$  846.004,50 per il quale il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 del 29/05/2015, ha stabilito il ripiano del suddetto risultato negativo in n. 30 rate costanti di  $\in$  28.200,15 ai sensi del DM 2 aprile 2015.

In occasione del rendiconto 2024 è stato verificato che il disavanzo è stato ridotto di un importo almeno pari alla quota annua.

Dalla tabella di seguito riportata si evidenzia che il disavanzo atteso per l'esercizio 2024 è stato recuperato in quanto il disavanzo accertato con il rendiconto 2024 (€ 363.335,85) è minore del disavanzo residuo atteso.

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO	846.004,50
B)	QUOTA ANNUA A CARICO ESERCIZI 2015-2021 (€ 28.200,15 x9)	253.800,00
C)	QUOTA ANNO 2024 RIPIANO DISAVANZO	28.200,15
D)	DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B-C)	564.004,50

DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2024   363.335,85
---

Il ripiano del disavanzo segue le regole previste dai principi contabili relativi al riaccertamento straordinario, che lo ha stabilito in 30 anni.

#### LE VERIFICHE INTERNE

Con nota prot. Halley n. 81758 del 01.07.2025 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Tenuto conto di quanto comunicato dai singoli responsabili dei servizi nonché per ottemperare a quanto disposto dal suddetto art. 193 è stato effettuato un attento ed accurato controllo di tutte le poste di bilancio, riscontrando:

- 1) l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- 2) l'assenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/00;

# 1) Equilibrio della gestione dei residui

Il totale residui al 1° gennaio 2025 è stato ripreso dal rendiconto 2024, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto G.C. n. 21 del 13/03/2025) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi Titolo		Residui passivi	
1 1010	al 31.12.2024	111010	al 31.12.2024	
Titolo 1	1.505.505,22	Titolo 1	734.327,18	
Titolo 2	169.453,52	Titolo 2	2.869.228,56	
Titolo 3	129.478,93	Titolo 3	-	
Titolo 4	2.549.818,01	Titolo 4	-	
Titolo 5	-	Titolo 5	-	
Titolo 6	375.249,61	Titolo 7	15.865,21	
Titolo 7	-			
Titolo 9	28.513,51			
TOTALE	4.758.018,80	TOTALE	3.619.420,95	

Alla data del 02/07/2024 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 1.183.782,71;
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 1.310.161,09;

Emerge una situazione di equilibrio nella gestione dei residui.

I residui attivi presentano la seguente anzianità:

	2019 e						
	precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
TItolo 1	721.992,77	113.613,11	62.181,17	112.566,57	109.591,77	385.559,83	1.505.505,22
TItolo 2	36.899,65	11.379,33	5.370,75	15.644,02	27.757,62	72.402,15	169.453,52
TItolo 3	27.665,79	10.467,88	11.569,98	19.436,92	44.122,15	16.216,21	129.478,93
TItolo 4	35.233,99	290.596,12	148.172,65	487.062,32	1.335.297,31	253.455,62	2.549.818,01
TItolo 6	1.131,36	0,00	5.752,95	4.262,28	0,00	364.103,02	375.249,61
TItolo 9	22.880,16	1.680,00	0,00	211,85	0,00	3.741,50	28.513,51
TOTALE	845.803,72	427.736,44	233.047,50	639.183,96	1.516.768,85	1.095.478,33	4.758.018,80

I residui passivi presentano la seguente anzianità:

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	2.738,19	3.537,64	3.292,70	6.267,03	73.664,99	644.826,63	734.327,18
Titolo 2	26.723,99	141.368,89	15.633,62	483.409,87	916.753,83	1.285.338,36	2.869.228,56
Titolo 7	574,00	0,00	0,00	220,51	614,80	14.455,90	15.865,21
<b>TOTALE</b>	30.036,18	144.906,53	18.926,32	489.897,41	991.033,62	1.944.620,89	3.619.420,95

# 2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva al Cap. 680/0 ordinario di € 11.219,29, ad oggi non utilizzato. La disponibilità è ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.

# 3) Equilibrio nella gestione di cassa

Con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 11/12/2024 è stato autorizzato il limite massimo di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per l'importo di € € 626.876,69, pari ai tre dodicesimi delle entrate, accertate nell'esercizio finanziario 2023, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. L'Ente non ha fatto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

# 4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### IL FCDE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'importo di € 1.253.777,54 quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità.

# IL FCDE ACCANTONATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE così stanziato:

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	2025	2026	2027			
Accantonamento Fondo	95.742,01	95.742,01	95.742,01			

Sulla base dell'andamento della gestione non è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione.

# ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO

Sulla base della ricognizione della gestione finanziaria effettuata con riferimento alle previsioni di bilancio dell'esercizio in corso, sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese, si rileva che:

- a) permangono gli equilibri generali di bilancio;
- c) il bilancio rispetta il principio del pareggio economico, in ossequio al quale le entrate correnti devono coprire le spese correnti e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

# GESTIONE FINANZIARIA - PREVISIONI - PROVVEDIMENTI

Accertato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che l'esercizio si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e spese o con un possibile avanzo di amministrazione, viene espresso l'indirizzo di mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione l'attuale situazione, attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non determinare squilibri di carattere finanziario.

Controguerra, 04.07.2025

Il Rappresentante Legale Fto. Ing. Franco Carletta

